COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 597

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1356) . . . 598

PRESIDENTE 598
TOZZI CONDIVI, *Relatore* 598
NUMEROSO 598
TURCHI 598

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

TURCHI e GHISLANDI: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia. (890) . . . 599

PRESIDENTE 599, 600
DONATINI, *Relatore* 599
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . . . 600
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 600
TURCHI 600
BIMA 600
RUSSO CARLO 600

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa. (1187) 600

PRESIDENTE 600, 601
MELLONI, *Relatore* 600, 601
NUMEROSO 601
RUSSO CARLO 601

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Promozione al grado VIII del gruppo *A* di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi. (1315) 602

PRESIDENTE 602, 604
DE MICHELE, *Relatore* 602, 603
PETRUCCI 603
TURCHI 603
RUSSO CARLO 603
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 604

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi*). (816-B) 604

PRESIDENTE 604, 605
GATTO, *Relatore* 604, 605
CARPANO MAGLIOLI 605
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 605
RUSSO CARLO 605

Votazione segreta:

PRESIDENTE 606

La seduta comincia alle 8,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lucifredi e Pucci Maria.

Discussione del disegno di legge: Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia. Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione del Senato.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di riferire.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro del tesoro, ha presentato al Senato questo disegno di legge, nella cui relazione è detto che, siccome l'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ha un bilancio riferito all'anno solare e s'intendeva invece agganciarlo al bilancio dello Stato, che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, è necessario stanziare una determinata somma per i sei mesi di sfasamento; e, siccome l'Opera aveva nel 1948 una sovvenzione di lire 2 miliardi e 500 mila, aumentata dal 1° aprile 1949 a 4 miliardi, lo stanziamento per quei sei mesi dovrebbe essere di 2 miliardi; invece l'aumento è di 3 miliardi, che, aggiunti ai 4, ammontano a 7 miliardi.

Senonché, nell'articolo 1 non si parla di questo agganciamento e di questa anticipazione, ma dell'aumento della sovvenzione per un anno da 4 a 7 miliardi.

Il Senato ha approvato il disegno di legge senza modificazioni.

La nostra Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Per poter giungere a questo aumento, sono stati stanziati 3 miliardi con il provvedimento dodicesimo di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49, nel quale è stabilito che l'aumento autorizzato deve servire a finanziare, fra l'altro, il disegno di legge concernente l'aumento dell'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia per l'esercizio finanziario 1948-49, di 3 miliardi appunto. Quindi, dal lato formale non vi sono eccezioni da muovere.

Ritengo sia necessario approvare questo disegno di legge per la ragione che, se esso non venisse approvato entro il mese di luglio, la Ragioneria dello Stato non ammetterebbe più questo aumento, di cui invece l'Opera ha bisogno, perché versa in condizioni pietose (per quanto non possiamo controllarlo, perché il bilancio non è stato presentato).

Non credo che la Commissione voglia assumersi la responsabilità di non approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che in sede di discussione dei bilanci da parte della Camera si levarono varie voci richiedenti l'aumento di questa sovvenzione.

NUMEROSO. Desidero sapere dall'onorevole relatore cosa avverrà per gli esercizi 1949-50 e 1950-51, cioè se si dovranno stanziare gli aumenti relativi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo disegno di legge si riferisce all'esercizio 1948-49; non ho dati relativi agli altri esercizi. Ritengo però che dovremo provvedervi.

TURCHI. Sono già stati stanziati 6 miliardi per l'Opera nazionale maternità e infanzia sia per l'esercizio 1949-50 che per l'esercizio 1950-51.

NUMEROSO. Ringrazio del chiarimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La sovvenzione per l'esercizio 1948-1949 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, ed all'articolo 7 della legge 1° aprile 1949, n. 121, è ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire.

Per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (12° provvedimento).

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia. (890).

PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di legge dei deputati Turchi e Ghislandi: Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.

L'onorevole Donatini, relatore, ha facoltà di riferire.

DONATINI, *Relatore*. Questa Commissione, esaminando in sede referente la proposta di legge Turchi e Ghislandi, manifestò, con voto unanime, la sua adesione ai criteri informatori della medesima ed alle sue finalità sociali. Espresse, pertanto, parere favorevole, d'intesa col rappresentante del Governo, perché nei bilanci comunali si istituisse un capitolo per l'assistenza all'infanzia bisognosa.

Io, quale relatore, espressi anzi l'avviso che la relativa spesa potevasi ritenere già ammessa come spesa facoltativa di pubblica utilità per le disposizioni della legge 5 marzo 1943, n. 383, anche secondo le interpretazioni delle circolari ministeriali del 2 e 18 luglio e del 19 settembre 1936, che espressamente dichiaravano come tali le spese per le colonie marine, alpine, fluviali, a favore dell'infanzia bisognosa.

Ma, poiché fu fatto presente dall'onorevole Turchi che, nonostante questa benevola interpretazione, in molti casi l'autorità tutoria aveva dato parere disforme alle deliberazioni dei comuni per siffatti stanziamenti, la Commissione fu, ripeto, concorde nel riconoscere l'opportunità di una precisa norma di legge o, meglio, di una aggiunta alla legge vigente. Stabilito questo principio, passando all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, la Commissione ritenne di dover modificare la formulazione, per evitare che i ricordati stanziamenti potessero in parte essere dispersi per le spese di organizzazione dell'assistenza, creando nuovi organismi; e propose quindi di affidare l'erogazione delle spese ad enti già esistenti e funzionanti nel campo dell'assistenza all'infanzia, come il patronato provinciale scolastico, l'E.C.A. e l'Opera nazionale maternità e infanzia.

Sorse in sede referente qualche disparità di opinioni circa il riparto dello stanziamento, ma l'accordo fu poi raggiunto, su proposta fatta dall'onorevole Vigorelli, con l'assegnare non meno del 40 per cento al patronato scolastico e suddividendo il residuo per cinque sesti all'E.C.A. e per un sesto al Comitato comunale dell'Opera maternità e infanzia.

Ma poiché nella proposta di legge era stato lasciato in sospeso, altresì, l'ammontare dello stanziamento per questa assistenza, la Commissione ritenne di fissare il limite massimo nella misura del 5 per cento delle entrate ordinarie, ed il rappresentante del Governo anche su questo convenne. Fu pertanto concordato il seguente testo dell'articolo unico:

« Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 314*-bis. — Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le spese medesime non superino il cinque per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in numero non inferiore del 40 per cento mediante contributo ai patronati scolastici e per la parte restante agli enti comunali di assistenza nella misura del 50 per cento e ai comitati locali dell'Opera nazionale della maternità e infanzia nella misura del 10 per cento ».

Prima di raccomandare alla Commissione l'approvazione in sede legislativa della proposta di legge, devo proporre una modifica al secondo comma del testo formulato dalla Commissione, al quale propongo di sostituire il seguente:

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore al 40 per cento mediante contributo ai patronati scolastici e, per la parte restante, i cinque sesti agli enti comunali di assistenza ed un sesto ai comitati locali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ».

Con la formulazione proposta dalla Commissione rimarrebbe scoperto il 20 per cento, perché il 50 per cento ed il 10 per cento si riferiscono al residuo 60 per cento. Con la formulazione da me proposta ciò non avviene.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Il nostro parere è espresso in questi termini:

1°) Poiché sono sorti più volte dubbi se la spesa per l'assistenza all'infanzia abbia carattere di pubblica utilità, e il relativo stanziamento non venne effettuato per il permanere di detto dubbio, il chiarimento legislativo attuato nel progetto è non già superfluo, ma necessario;

2°) tenuto conto della destinazione in favore dell'assistenza all'infanzia dei fondi di cui trattasi, sembra opportuna la creazione della speciale categoria di spese, che, pur non avendo le caretteristiche proprie delle spese comunali obbligatorie non si confonde con quelle facoltative, che possono essere ridotte nel caso di bilanci comunali deficitari.

Il riassetto del bilancio potrà essere ottenuto con riduzione di spese di carattere meno pressante od importante di quello in esame, che meriterebbe di essere incluso tra le spese di carattere obbligatorio.

Sicché, il nostro parere è favorevole.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Per quanto riguarda gli organi a cui affidare l'erogazione della spesa, proporrei in primo luogo il patronato scolastico locale; e, nel caso che non esista il patronato, che la quota relativa vada all'E.C.A.

TURCHI. Io sono del parere di rimettersi alla discrezione del Consiglio comunale.

BIMA. A me pare che il carattere facoltativo di questa disposizione urta contro l'articolo 91 della legge comunale e provinciale, che stabilisce la obbligatorietà.

RUSSO CARLO. Questo è contributo aggiuntivo al contributo obbligatorio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge, nel testo modificato proposto dal relatore, così formulato:

« Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 314-bis. — « Le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di comuni che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie.

« Tali spese vanno erogate in misura non inferiore del 40 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e, per la parte restante: cinque sesti agli enti comunali assistenza ed un sesto al Comitato locale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ».

Nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A. N. S. A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa. (1187).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa.

L'onorevole Melloni ha facoltà di riferire.

MELLONI, *Relatore.* Il disegno di legge n. 1187, sottoposto al nostro esame, riguarda l'approvazione di due convenzioni stipulate per l'esercizio finanziario 1948-49 tra il servizio informazioni della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

Sono due convenzioni (entrambe stipulate in data 18 novembre 1948 ma riguardanti il periodo 1° luglio 1948 - 30 giugno 1949), che chiameremo una per il servizio estero (essa si limita, in realtà, a trasmissioni di comunicazioni ufficiali e di notiziario italiano nel Nord America) e l'altra per il servizio interno.

La prima, quella per il servizio estero, consiste di 9 punti, il primo dei quali prevede due lanci quotidiani di notizie all'ufficio A.N.S.A. di New York per un totale di 2500 parole; il secondo specifica il carattere dei notiziari trasmessi (comunicati governativi e avvenimenti italiani di particolare rilievo), precisa i modi della diffusione (abbonamenti, il cui prezzo sia sempre inferiore a quello praticato da altre agenzie) e fissa le garanzie di una adeguata e utile diffusione; il terzo indica la misura del concorso del Governo italiano alle spese sopportate; il quarto consente alle rappresentanze italiane all'estero e alle navi in navigazione l'utilizzazione e la diffusione del notiziario; il quinto e il sesto assicurano il controllo posticipato del notiziario

da parte del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio nonché della sua distribuzione e diffusione all'estero; il settimo stabilisce le penalità da applicarsi nei confronti dell'A.N.S.A. per il caso di omissioni o ritardi nelle trasmissioni non dovute a causa di forza maggiore; e l'ottavo, infine, consente all'A.N.S.A. di effettuare le trasmissioni sui cavi dell'Italcable.

Per questo servizio è previsto un concorso alle spese, da parte del Governo italiano, di sette milioni all'anno.

La seconda convenzione, quella per il servizio interno, è composta di un preambolo e di sette articoli.

Gli articoli 1 e 2 prevedono rispettivamente che Governo, ministeri ed organi governativi centrali, nonché i prefetti (nell'ambito delle rispettive provincie) facciano pervenire all'A.N.S.A., che si impegna di diramarli, i loro comunicati. A sua volta l'A.N.S.A. deve far pervenire i propri notiziari nazionali ed esteri, al completo, all'ufficio del capo dello Stato, ai ministri, al sottosegretario alla Presidenza, alla Presidenza, al Capo del servizio informazioni, nonché alle prefetture; e cioè a tutte le prefetture, dal 1° luglio al 31 ottobre 1948; a 67 prefetture, le più importanti, (cioè 24 in meno, essendo tutte 91) dal 1° novembre in avanti (articolo 3), dietro compenso mensile di lire 4 milioni (nel primo periodo: tutte le prefetture) e di lire 3 milioni e 375 mila nel secondo (67 prefetture).

L'articolo 4 dispone che sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuità dei servizi (radiotelegrafiche, telegrafiche e telefoniche), mentre gli articoli 5 e 6, stabiliscono, rispettivamente, la penalità da applicarsi per il caso di omessa, di ritardata trasmissione e la facoltà reciproca di risoluzione della convenzione, mediante mediante preavviso di 15 giorni.

Per questo servizio è prevista una spesa (come risulta dal conteggio annuale delle mensilità suindicate) di lire 43 milioni.

Questi sono i termini delle convenzioni correnti tra il Governo e l'A.N.S.A. Non mi rimane che da sottolineare che l'uso di ricorrere ad Agenzie di stampa per la trasmissione dei propri comunicati e per la ricezione dei notiziari, è ormai invalso presso tutti i governi e che, nel nostro caso, il servizio svolto sinora dall'A.N.S.A. non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta e si è anzi appalesato utile sotto ogni aspetto. Un esame delle cifre relative all'onere, a cui il Governo si sobbarca per questi servizi, consente di affermare che esse sono convenienti ed è certo che, in qualsiasi altro modo si volesse provvedere, occorrerebbe affrontare una spesa di gran lunga maggiore. Risulta che sono anche state attentamente studiate le possibilità di servizi gestiti direttamente dal Governo; ma è apparso chiaro che soltanto una Agenzia di stampa, seriamente attrezzata per la raccolta, la compilazione e la diffusione delle notizie, può garantire un servizio qualitativamente e quantitativamente soddisfacente, a condizioni di spesa che non sono nemmeno paragonabili con quelle che comporterebbe una organizzazione governativa similare.

L'esame del presente disegno di legge ha carattere di urgenza, essendo ormai trascorso più di un anno dalla scadenza delle convenzioni cui si riferisce. Ne raccomando perciò l'approvazione, ritenendola essenziale al buon andamento del nostro servizio informazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Evidentemente la convenzione riguarda l'esercizio finanziario 1948-49, e mi sembrerebbe opportuno un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, e precisamente dove si dice: « Sono approvate le unite convenzioni », aggiungere: « relative all'esercizio finanziario 1948-49... ».

MELLONI, *Relatore*. Ma è implicito...

NUMEROSO. È per maggiore chiarezza...

PRESIDENTE. Onorevole Numeroso, io riterrei superfluo aggiungere questa precisazione, dato che abbiamo tutte le indicazioni nel titolo della legge.

NUMEROSO. Io proporrei tuttavia questa formulazione: « Sono approvate le unite (o meglio allegate) convenzioni, relative all'esercizio 1948-49 ».

RUSSO CARLO. Io ritengo che sia sufficiente dire: « le allegate convenzioni » senza indicare la data, perché è nella normalità poi riferirsi alle convenzioni.

PRESIDENTE. Onorevole Numeroso, insiste nel suo emendamento?

NUMEROSO. Non insisto. Dal lato formale, però, ritengo preferibile la dizione: « allegate ».

MELLONI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accettare tale modifica.

PRESIDENTE. Passiamo allora agli esami degli articoli. Do lettura dell'articolo 1, sostituendo la parola: « unite » con la parola: « allegate ».

ART. 1.

« Sono approvate le allegate Convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa asso-

ciata (A.N.S.A.) il 18 novembre 1948 e concernenti rispettivamente:

a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, nonché la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere;

b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche e finanziarie negli Stati Uniti d'America ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Do lettura del primo comma:

« È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 2 la IV Commissione finanze e tesoro propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Alla copertura della spesa anzidetta, viene destinata un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (quarto provvedimento).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 2. Ne do lettura:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi. (1315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Promozione al grado VIII del gruppo *A* di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Michele.

DE MICHELE, *Relatore*. Questo disegno di legge è già stato ampiamente illustrato in una precedente seduta; in concreto, si tratta di riparare ad una sperequazione che si verifica ai danni dei funzionari di pubblica sicurezza, esclusi dal beneficio delle disposizioni di legge che esentavano gli altri funzionari dello Stato, per quanto riguardava la promozione al grado VIII del gruppo *A*, dal sostenere gli esami. Infatti, con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si stabiliva che gli esami di idoneità e di merito distinto per l'avanzamento al grado VIII del gruppo *A* dei funzionari statali venissero sospesi e che le amministrazioni procedessero alle promozioni al detto grado per merito comparativo, in considerazione dello stato di guerra. Da tale sospensione, secondo l'articolo 13 del decreto medesimo, vennero esclusi i funzionari dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

A prescindere che l'esonero dal richiamo alle armi non fu operativo, in massima, nei confronti di quegli appartenenti al personale di pubblica sicurezza che erano ufficiali di complemento nella marina e nella aeronautica, armi che richiamarono indistintamente tutte le forze in congedo, vi è il fatto che alcuni funzionari furono comandati in servizio in Albania ed in Jugoslavia, e parteciparono ad effettive operazioni di guerra. Io, dunque, mi sono anche riferito alla proposta di legge Petrucci, appunto per sanare questa sperequazione. Debbo dire francamente che la soluzione che il disegno di legge governativo dà al problema non mi pare che possa soddisfare le legittime aspettative dei funzionari. Praticamente, dei concorsi si sono effettuati, delle graduatorie si sono fatte, ma evidentemente si devono tener presente anche le aspirazioni di quei funzionari che a causa di quel decreto non poterono beneficiare delle stesse disposizioni. Per questi motivi io pregherei la Commissione di voler esaminare se, in sede di emendamento al disegno di legge, non potessero essere incluse, anche come norma di carattere generale, le proposte dell'onorevole Petrucci, ferme restando le disposizioni del disegno di legge governativo le quali contemplano un caso speciale, ed estendere invece i benefici a tutti i funzionari di pubblica sicurezza che comunque siano stati richiamati alle armi, senza danneggiare la posizione di coloro che nel frattempo avessero dovuto sostenere gli esami.

PRESIDENTE. Esisteva al riguardo anche una proposta di legge Coli...

PETRUCCI. Io presenterei questo emendamento: « Effettuate le promozioni di cui agli articoli precedenti, i posti disponibili fino alla data 31 dicembre 1952 saranno attribuiti per merito comparativo ai sensi della legge 1° dicembre 1949, n. 968, ecc. ... ».

Con questo emendamento, io faccio salve le posizioni di coloro che hanno già sostenuto gli esami, e non possiamo non tener presente che i funzionari di polizia, appunto per il loro servizio, incontrano maggiori difficoltà per prepararsi agli esami. Perciò, anche per questo motivo, io pregherei i colleghi di dare il loro parere favorevole.

TURCHI. Mi pare di ricordare che il Ministro dell'interno ebbe ad affermare, in un'altra occasione, che i funzionari di pubblica sicurezza avevano già fatto i concorsi, per cui non si sarebbe dato questo caso. Comunque, prescindendo dall'aspetto quantitativo, io non sono favorevole al disegno di legge per quanto si riferisce ad una categoria di funzionari che è menzionata nella relazione. Ritengo che sia giusto che tutti coloro che furono richiamati alle armi siano posti nella condizione di tutti gli altri funzionari, ma non ritengo che sia giusto che siano posti nelle stesse condizioni coloro che furono comandati in servizio di polizia con le truppe operanti in Albania e in Jugoslavia, per una ragione molto semplice: che in quelle operazioni furono compiute dalle camicie nere degli atti assolutamente condannabili nei confronti delle popolazioni e dei civili, e anche atti di crudeltà. Inoltre, bisogna tener presente che evidentemente questi funzionari di polizia comandati in Albania e in Jugoslavia furono certamente scelti con criteri politici. Io, dunque, non approverei l'estensione di questi benefici a questa categoria di funzionari, ma la limiterei ai funzionari che furono richiamati alle armi e non comandati in servizio di polizia.

DE MICHELE, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Turchi che si parla nella legge di richiamati alle armi presso reparti combattenti.

TURCHI. Va bene, ma nella relazione si parla anche di funzionari di polizia comandati in Jugoslavia e Albania.

DE MICHELE, *Relatore*. Mi pare che escluderli a priori è un po' eccessivo. Bisognerebbe vagliare gli elementi, perché non bisogna dimenticare che molti di questi funzionari cooperarono e collaborarono nelle operazioni partigiane contro i tedeschi.

TURCHI. Una precisazione: è detto nella relazione che i funzionari di pubblica sicurezza non furono compresi negli altri provvedimenti perché, essendo di norma esonerati dal richiamo alle armi, essi non si erano trovati nella condizione in cui si sono trovati i richiamati alle armi, per i quali sono stati fatti quei provvedimenti. Detto questo, mi pare estremamente difficile questa discriminazione che lo stesso relatore non sarebbe contrario a fare nei riguardi di coloro che non furono richiamati alle armi ma furono comandati in servizio di polizia presso reparti operanti in Grecia ed in Albania. Perché? Perché non so in base a quali elementi si possa fare. O questi funzionari sono stati sottoposti a procedimento di epurazione e prosciolti: e allora si dirà che nella loro azione non vi sono elementi di colpa, tanto è vero che furono sottoposti a procedimento di epurazione e prosciolti. Però tutti noi sappiamo cosa è avvenuto coi procedimenti di epurazione: si è proceduto per grado, le colpe sono andate progressivamente diminuendo, poi sono scomparse. Ora qui non li si esclude dal posto, li si esclude da una possibilità di avanzamento. Sono pertanto dell'avviso che si debba fare una distinzione precisa, nel senso che dal beneficio debbano essere esclusi coloro che furono comandati in servizio di polizia con le truppe operanti, qualunque cosa abbiano fatto.

RUSSO CARLO. Ritengo non accettabile la proposta dell'onorevole Turchi. Occorre che ci rendiamo conto delle ragioni che hanno determinato il Governo a presentare questo provvedimento di legge. Con esso si tiene conto di uno stato di fatto nei riguardi di coloro che per ragioni indipendenti dalla loro volontà, per il richiamo alle armi, non hanno potuto sostenere gli esami. Ci si riferisce in modo particolare alla legge del 1942, in quanto questa legge aveva escluso i funzionari di pubblica sicurezza, che normalmente non erano richiamati alle armi. Questo stato di fatto esiste per questi come per coloro che sono stati richiamati alle armi.

Bisognerebbe inoltre provare che coloro che sono stati in Albania, Grecia, Croazia, vi siano andati volontariamente; mentre ve ne sono che vi furono inviati obbligatoriamente. Né si può parlare di « epurazione » a distanza di cinque anni, quando il concetto è ormai superato. Non possiamo fare distinzioni fra un fronte e un altro fronte di guerra.

TURCHI. Non si tratta di un fronte e di un altro fronte: si tratta di chi ha fatto il poliziotto e non il combattente.

RUSSO CARLO. Il testo della legge è chiarissimo: si riferisce a coloro che sono stati

richiamati alle armi. Qualunque sia il contenuto della relazione, essa non può andare contro il testo della legge. Sarei contrario poi alla estensione a tutti i funzionari di pubblica sicurezza indipendentemente dal fatto del non richiamo alle armi, perché si andrebbe a capovolgere il concetto del 1942, quando si era tenuto conto che uno poteva essere richiamato alle armi e un altro no.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei osservare che non basta qui aver fatto il militare: occorre che questi funzionari abbiano già fatto l'esame. La finalità cui mira questo progetto è infatti quella di inserire nelle graduatorie i funzionari che abbiano dato l'esame nel 1947: leggete l'articolo 2. Questi funzionari domandano di non perdere l'anzianità rispetto a quelli che hanno fatto gli esami perché si trovavano a casa. Per non perdere l'anzianità rispetto agli altri sono inseriti nella graduatoria. In questo momento, quando noi chiariamo che si tratta di individui che furono effettivamente richiamati, che non potevano dare l'esame perché vincolati ad un lavoro molto pesante, fuori dei confini della patria, non dovrebbero sorgere dubbi: essi domandano soltanto di non perdere l'anzianità nei confronti di coloro che gli esami hanno potuto dare perché erano in patria. Io credo che su questa base potremmo essere d'accordo ed approvare il provvedimento.

È stato chiesto: il fatto che siano stati epurati è un titolo sufficiente per pretendere che questa disposizione sia attuata a loro favore? Bisogna tener presente che in via di fatto i funzionari di pubblica sicurezza non vennero richiamati alle armi; per loro era quindi facile prepararsi agli esami, tanto è vero che i concorsi vennero fatti, tanto è vero che questi non pretendono di essere inseriti in quella graduatoria. Colui che ha fatto l'esame ha un titolo acquisito. Se adesso gli parifichiamo quello che non l'aveva fatto, potrebbe giustamente dolersi. Si potrebbe però aggiungere un'altra circostanza: che dei 49 o 50 posti disponibili non ce ne sarebbero quasi più, perché coperti da coloro che hanno dato l'esame; la proposta Petrucci sarebbe inoperante, in quanto limitata al 31 dicembre 1950, quando tutti i posti disponibili son già assorbiti. Allora è inutile la disposizione, se i posti non ci sono. D'altra parte spostare il termine ad un altro anno è sovvertire la legge basilare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e propongo che all'esame degli articoli si passi nella prossima seduta.

Se nessun collega muove obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali. (Modificato dalla Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi). (816-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali. Il disegno di legge ci ritorna modificato dalla Commissione ratifica del Senato.

Avverto che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere favorevole alle modifiche.

Prego l'onorevole Gatto, relatore, di riferire.

GATTO, *Relatore*. Come i colleghi già sanno, questo disegno di legge fu da noi esaminato, e poi è stato modificato dalla Commissione del Senato. Noi sopprimemmo il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, al fine di risolvere una questione che in quella discussione era sorta, se cioè le Amministrazioni comunali fossero tenute a rispettare il parere del prefetto, e noi all'uopo formulammo un apposito articolo; e secondo questo articolo, qualora le Amministrazioni comunali avessero rifiutato di apportare un qualsiasi aumento a favore dei tesorieri, erano tenute a rispettare le decisioni del prefetto. Questa decisione logicamente doveva avvenire secondo determinate modalità, e cioè dopo aver sentito le parti interessate e l'Intendenza di finanza.

Ora, il Senato ha modificato tutto questo, per cui, qualora le parti fossero in disaccordo, dovrebbero adire semplicemente l'autorità giudiziaria. A mio parere, la modifica apportata dal Senato è errata, perché è partita dal presupposto che non sia stato modificato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 29 marzo 1946, e quindi lascia intatta la dizione dell'articolo 2 del decreto stesso al primo comma. Infatti, l'articolo 1 del predetto decreto formulava due ipotesi: la prima riguardava il caso di tesorieri non esattori, e la seconda riguardava il caso di tesorieri esat-

tori, e all'articolo 2 si stabiliva: le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono sottoposte all'approvazione del prefetto sentito il consiglio di prefettura; e poi veniva esaminata anche la seconda ipotesi, e si diceva: « Le deliberazioni previste dal secondo comma sono approvate dal prefetto sentita l'Intendenza di finanza ». Quando noi abbiamo modificato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, non abbiamo più due commi con due ipotesi diverse, ma abbiamo fatto dei due commi una sola ipotesi aggiungendo quella che, secondo noi, era una chiarificazione; infatti, si dovevano dare questi aiuti qualora i servizi dei tesorieri fossero divenuti più onerosi.

Quindi noi siamo di fronte a un comma semplicemente interpretativo, e non a un comma che costituisca una seconda ipotesi, come era invece nell'articolo del decreto legislativo luogotenenziale del 1946, e dove infatti si diceva: « Le deliberazioni di cui al primo comma del precedente articolo sono sottoposte all'approvazione del prefetto, sentito il consiglio di prefettura, e quelle previste dal secondo comma sono approvate dal prefetto, sentita l'Intendenza di finanza ».

Il Senato, nel lasciare vivere il primo comma di questo articolo, ha evidentemente tenuto presente il vecchio articolo del decreto legislativo luogotenenziale del 1946 il quale, come ho detto, prevedeva due ipotesi. Il nuovo articolo, prevedendo una sola ipotesi, non può più essere seguito da questo primo comma dell'articolo 2.

Quindi, proporrei di modificare l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 29 marzo 1946, in questo modo: « Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del prefetto sentito il Consiglio di prefettura e l'Intendenza di finanza ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARPANO MAGLIOLI. Se ho ben compreso dall'esposizione fatta dall'onorevole relatore, con quell'articolo sarebbe devoluto al prefetto l'incarico di risolvere le controversie fra le Amministrazioni comunali e i tesorieri. A me pare che questa specie di arbitrato da svolgersi tra amministrazioni pubbliche e appaltatori privati non sia opportuno, perché si sa che quando due parti sono in lite per lo più sono sempre in mala fede, e non basterà certamente l'intervento del prefetto per evitare che poi finiscano per ricorrere, in ultima analisi, alla autorità giudiziaria. Perciò, io non approvo che il prefetto compia questo arbitrato...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si tratta di arbitrato.

CARPANO MAGLIOLI. Io sarei del parere del Senato.

RUSSO CARLO. Io non sono d'accordo: ferma restando la soppressione del secondo comma, io ritengo anche che la modifica del primo comma proposta dall'onorevole Gatto non debba essere accettata, e proporrei che l'articolo 2 fosse modificato in questo senso: « L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenanziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso ». A mio avviso, pare che non abbia senso dire che le deliberazioni devono essere approvate dal prefetto, mentre invece sarebbe meglio lasciare che le deliberazioni fossero esaminate dalla Giunta provinciale amministrativa, secondo la regola normale; e, qualora accettassimo il testo del Senato, sarebbe preferibile dire semplicemente che si sopprime l'articolo 2 in modo che le deliberazioni seguano il corso normale.

GATTO, *Relatore*. Io non ho nulla in contrario alla proposta dell'onorevole Russo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente ai colleghi che il Senato si è fermato sulla decisione presa, perché in sede di discussione in quella Commissione fu sollevata la questione che il prefetto non potesse decidere su di una vertenza che aveva tutte le caratteristiche di una vertenza privata, ammesso pure che vi fossero dei riflessi di carattere amministrativo. E mi sembra che fu proprio il senatore Rizzo, esimio giurista, a sollevare questa eccezione. Noi insistemmo, perché pensavamo che qualche comune poi dovesse soggiacere per evitare le liti. Tuttavia, il Senato concordò sulla questione sollevata dall'onorevole Rizzo, per cui la Commissione del Senato rimase ferma sul punto che, in conclusione, la vertenza, qualora non fosse composta, dovesse essere decisa dall'autorità giudiziaria.

GATTO, *Relatore*. Io concordo con la proposta dell'onorevole Russo, perché altrimenti, se così non si facesse, avremmo una incongruenza non di ordine sostanziale, ma formale, per quanto riguarda la modificazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato.

Do lettura dell'articolo 2 modificato dal Senato:

« Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso ».

L'onorevole Russo ha proposto ed illustrato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1949, n. 503 è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 3, a cui il Senato ha apportato una semplice modificazione di forma. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge e sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia » (1356):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa » (1187):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1949, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali » (816-B):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e sulla proposta di legge:

TURCHI e GHISLANDI: « Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia » (890):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Bima, Camposarcuno, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, De Michele, Donatini, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Melloni, Migliori, Molinaroli, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi.

Sono in congedo:

Lucifredi, Pucci Maria.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI